

N. 6595/2017 R.G.



Tribunale Ordinario di Venezia

Seconda sezione civile

Il G.U. dott. Carlo Azzolini

nel procedimento indicato in epigrafe promosso da

████████████████████
rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Tacchi Venturi del Foro di
Verona, come in atti,

-ricorrente-

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE
PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE
INTERNAZIONALE DI VERONA**

-resistente contumace-

e con l'intervento del Pubblico Ministero
avente ad oggetto: ricorso ex art. 35 del decreto legislativo 28 gennaio
2008, n. 25 per il riconoscimento della protezione internazionale;
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

- Rilevato che:

████████████████████ nato il 20.10.1994 a Kullwal-Samrial-Sialkot-Punjab in Pakistan ed attualmente residente a Verona, ha impugnato il provvedimento del 17.05.2017 e notificato il 22.05.2017 reso dal Ministero dell'Interno - Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona, chiedendo al Tribunale di Venezia: i) in via principale, di accertare e dichiarare il suo *status* di rifugiato ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954 del ricorrente; ii) in via subordinata, di accertare e dichiarare il suo diritto di ottenere lo *status* di protezione internazionale o sussidiaria ex art. 14 lett. a), b) e c) d.lgs. 251/2007; iii) in via ancora subordinata, accertare e dichiarare il suo diritto al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari anche ai sensi dell'art. 5, comma 6, D.lgs. n. 286/1998.

Il ricorrente, cittadino pakistano nato e cresciuto insieme alla famiglia –composta, oltre ai genitori, da due sorelle e due fratelli più piccoli- nel villaggio di Kullwall nel Comune di Samrial (nel distretto di Sialkot, nella regione del Punjab) dove non lavorava ma svolgeva studi religiosi presso una locale matrassa, ha dedotto il grave pericolo per la propria incolumità in caso di rientro nel Paese di provenienza, dove rischierebbe di venire ucciso da alcuni componenti del gruppo terroristico fondamentalista Dawat-e-Islamian, che, dopo averlo imprigionato per due mesi ed aver ucciso il fratello, avrebbero



continuato a minacciare di morte lui e la sua famiglia (per questo trasferitasi a Gujranwala) affinché si affiliasse al clan.

Il ricorrente oggi lamenta che il provvedimento di rigetto della Commissione Territoriale sarebbe viziato in quanto carente sotto i profili della motivazione e dell'istruttoria compiuta.

- Considerato che:

in ordine alla domanda principale, tesa al riconoscimento dello *status* di rifugiato, l'art.1 della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata dall'Italia con la l. 722/954, definisce rifugiato chi, temendo con ragione di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, opinioni politiche, appartenenza ad un determinato gruppo sociale ha dovuto lasciare il proprio paese e non può per tali motivi farvi rientro. Definizione, questa, dalla quale si evince, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza, che la generica gravità della situazione politico economica del paese di origine del richiedente, così come la mancanza delle condizioni per l'esercizio delle libertà democratiche non sono di per sé sufficienti a costituire i presupposti per il riconoscimento dello *status* reclamato, essendo invece necessario che la specifica situazione soggettiva del richiedente, in rapporto alle caratteristiche oggettive esistenti nello Stato di appartenenza, siano tali da far ritenere la sussistenza di un pericolo grave per l'incolumità della persona (cfr. per tutte Cons. Stato IV, 18.3.1999, n.291; 12-01-1999, n. 11).

A riscontro della correttezza di tale interpretazione si deve ricordare l'art. 3 D.Lgs. 251/2007 (*“Attuazione della direttiva per l'attribuzione a cittadini di paesi terzi o apolidi della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale”*) che nel dettare i criteri di valutazione delle norme di protezione internazionale, impone al richiedente di specificare, oltre a tutti i fatti che riguardano il paese di origine al momento dell'adozione della decisione in merito alla domanda, altresì la situazione individuale e le circostanze personali, al fine di potere desumere se gli atti a cui è stato o potrebbe essere esposto si configurino come persecuzione o danno grave.

Dal punto di vista processuale, incombe al richiedente l'onere di allegare compiutamente le ragioni di fatto e di diritto a sostegno della domanda e di assolvere al relativo onere probatorio; subentrano a completamento della disciplina della prova nella materia *de qua* ampi poteri ufficiosi del Giudice, attivi ed integrativi, ai fini dell'accertamento delle condizioni che possono consentire al richiedente di godere della protezione internazionale.

Sotto tale ultimo profilo nessun elemento di prova concreto è stato fornito a sostegno della domanda; l'unico dato sul quale fondare la presente decisione è costituito dalla credibilità e verosimiglianza della rappresentazione della vicenda individuale resa dallo stesso ricorrente innanzi alla Commissione Territoriale, la cui accurata ed approfondita audizione ha reso superfluo l'interrogatorio in sede giudiziale, se non nei limiti di un possibile approfondimento di



dettagli asseritamente trascurati della Commissione Territoriale e del rilievo di alcuni elementi incoerenti.

Il ricorrente ha riferito di aver sempre vissuto nel proprio villaggio di origine e descritto nel seguente modo la vicenda che lo ha portato ad abbandonare il Paese di origine: in occasione della sua frequentazione (dai 16/17 ai 21 anni) di una madrassa vicino alla sua abitazione, in un non meglio precisato giorno e mese del 2015, sarebbe stato avvicinato da alcuni membri di un gruppo religioso e terrorististico che lo avrebbero imprigionato per due mesi a Muzafar Gar (villaggio distante qualche ora di macchina rispetto al suo) con l'obiettivo di indottrinarlo al fondamentalismo islamico e di addestrarlo all'effettuazione di attentati terroristici; tuttavia, approfittando di un momento di distrazione dei militanti e di una porta aperta, il richiedente sarebbe riuscito a scappare dai cosiddetti mujahideen e a tornare con mezzi di fortuna a casa, dove, successivamente, fu ripetutamente sottoposto a minacce da parte di questi ultimi anche presso la sua famiglia; a causa del suo rifiuto ad affiliarsi al gruppo, sarebbe stato pertanto aggredito quando era in compagnia del fratello, il quale sarebbe rimasto ucciso, mentre sua sorella sarebbe stata rapita; la sua famiglia, a seguito di tali episodi, avrebbe deciso di trasferirsi nella città di Gujranwala; tuttavia, poiché le minacce non cessavano, Muhammad Sajjad avrebbe deciso di abbandonare il Paese per giungere in Italia passando per l'Iran, la Turchia e la Grecia (luogo, quest'ultimo, in cui sarebbe stato raggiunto dalla notizia della morte della sorella per mano dei terroristi).

La vicenda, come rilevato dalla Commissione Territoriale, appare scarsamente coerente e, dunque, credibile per plurime ragioni: i) poco plausibile che il ricorrente non ricordi nemmeno il periodo della sua prigionia, limitandosi a collocarla temporalmente nel 2015; ii) all'epoca dei fatti il ricorrente avrebbe avuto 21 anni, un'età anomala per il reclutamento dei militanti, solitamente scelti tra gli adolescenti; iii) poco verosimile che, dopo il rifiuto a partecipare all'attività del clan terroristico, sia stato risparmiato al contrario di suo fratello e di sua sorella; iv) poco credibile, infine, che i fondamentalisti siano riusciti a rintracciarlo dapprima presso il suo villaggio (distante ore di viaggio dal luogo di prigionia) e successivamente presso la sua nuova dimora a Gujranwala, senza che il richiedente, o i suoi genitori, si siano mai rivolti alle Autorità locali.

In ogni caso, appare evidente, in coerenza con quanto sostenuto dalla Commissione in sede di diniego, che nemmeno davanti al Giudice sono state rappresentate in modo plausibile e coerente ragioni di persecuzione individualmente riferite al ricorrente e idonee a giustificare la tutela offerta dalla Convenzione di Ginevra.

Il ricorrente non ha esposto fatti che valgano ad integrare il rischio di persecuzione diretta per motivi di razza, di religione, di nazionalità, di opinione politica o di appartenenza ad un particolare gruppo sociale, trattandosi essenzialmente di episodi di violenza e di ritorsione, non traducibili in una persecuzione individuale e comunque riconducibili a fatti di interesse della giustizia ordinaria



del Paese di origine (l'omicidio del fratello del ricorrente ed il rapimento della sorella).

Non sussistono, pertanto, le condizioni per il riconoscimento dello *status* di rifugiato politico.

- Considerato che:

quanto alla domanda subordinata diretta al riconoscimento della protezione sussidiaria, tale misura è consentita in presenza di un danno grave ricorrente nelle sole ipotesi tassativamente indicate dall'art.14 del D. Lgs. 251/2007, ossia

- a) di condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di trattamento inumano o degradante;
- c) la minaccia grave ed individuale alla vita della persona di un civile derivante dalla violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno od internazionale.

Ora, non è stato rappresentato coerentemente il rischio che il ricorrente, ove rientri nel Paese di origine, possa subire la condanna a morte o trattamenti inumani e/o degradanti ovvero essere esposto ad altre situazioni di rilievo ai fini del riconoscimento della protezione sussidiaria e neppure appare sussistente nel caso di specie l'ipotesi di cui alla lett. c).

E' pur vero il Pakistan appare caratterizzato da un clima di violenza generalizzata che coinvolge anche il Punjab e che il quadro di sicurezza complessivo del paese di origine del richiedente risulta particolarmente precario. Malgrado l'evidente rafforzamento delle misure di sicurezza, permane, infatti, un elevato il rischio di attentati e di rappresaglie da parte di organizzazioni terroristiche; inoltre, a seguito del conflitto armato tutt'ora in corso in alcune zone del Paese tra forze governative e gruppi armati, i civili subiscono gravi violazioni dei diritti umani, compresi arresti arbitrari, torture e altri maltrattamenti, discriminazioni su base religiosa ed etnica, violenze e discriminazioni contro donne e ragazze.

A questo proposito fonti EASO 2017 rilevano che, secondo una relazione dell'ICG del maggio 2016, nel sud della provincia sono presenti reti di militanti ed estremisti. In questa regione i militanti possono essere addestrati, reclutati, possono programmare e condurre attacchi. L'ICG afferma che: «La loro abilità di operare liberamente è principalmente dovuta alle scelte politiche dello Stato, in particolare la storica abitudine di affidarsi a mandatarî jihadisti per promuovere interessi nazionali di percezione della sicurezza». Molte *madrasse* si trovano nel sud del Punjab. Secondo il quotidiano *The Diplomat*, a causa dell'esitazione del governo del Punjab nel chiudere le *madrasse* delle zone meridionali, anche le zone centrali e settentrionali del Punjab si sono radicalizzate. Dopo l'attentato del 27 marzo 2016 a Lahore, il governo ha lanciato un'operazione di sicurezza coordinata nella provincia nell'aprile 2016. Sono stati dispiegati l'esercito pachistano, i Ranger, la polizia e il personale del Reparto antiterrorismo (CTD) del Punjab. Secondo il PICSS, durante il 2016 sono state condotte 179 operazioni di sicurezza contro i militanti. Il TTP, Jamaat-ul-Ahrar e un gruppo affiliato all'IS sono gli autori



principali degli attentati terroristici in Punjab nel 2016, motivati dalle uccisioni mirate settarie ma anche dalla volontà di colpire le forze di sicurezza, secondo il PIPS. Nel 2016, peraltro, il PIPS ha contato sette attentati terroristici rispetto ai 24 del 2015, con un calo del 69 % (398). Il CRSS ha menzionato il fatto che nel 2016 nella provincia il numero di operazioni di sicurezza fosse stato leggermente più elevato rispetto al 2015. Il CRSS ha menzionato anche altri tipi di violenza, tra cui attacchi di militanti, attentati terroristici, uccisioni mirate e rapine, tutti, a quanto riportato, allo stesso livello degli anni precedenti. Il PICSS ha dichiarato che vi è stato un calo del 44 % nel numero di attacchi di militanti nel 2016 rispetto al 2015. All'inizio del 2017, il capoluogo di provincia Lahore ha fatto ancora una volta da sfondo ad alcuni gravi episodi dal punto di vista della sicurezza: Il 13 febbraio 2017, un attentato suicida ha preso di mira una protesta di farmacisti presso un'assemblea provinciale a Lahore, uccidendo almeno 13 persone e ferendone 83. Il 5 aprile 2017, sei persone sono state uccise e 18 ferite in un attentato suicida mirato contro un team del censimento a Lahore. Il CRSS ha contato 425 vittime nel Punjab nel 2016, con un incremento del 30 % rispetto al 2015. Il CRSS dichiara che il numero più elevato di vittime nel Punjab è dovuto alle operazioni di sicurezza. Secondo le diverse fonti, la maggior parte delle vittime erano militanti e civili, seguiti da forze di sicurezza e altri. Il SATP nel 2016 ha registrato 244 vittime (84 civili, 21 membri delle forze di sicurezza e 139 terroristi) (406). Il CRSS dichiara che nel 2016 sono stati registrati episodi violenti in 34 distretti su 38 della provincia di Punjab. Lahore è stata la città maggiormente colpita dalla violenza, seguita da Rajanpur e da Sheikhpura nel 2016.

Tuttavia, va rilevato che, da un lato, come riferito dal rapporto del *Center for Research and Security Studies (CRSS4)*, "Annual Security Report-2015", il Punjab è la provincia pakistana meno colpita dalla violenza e che, dall'altro, gli ultimi aggiornamenti disponibili sottolineano come la maggior parte dei militanti e degli estremisti sia concentrata nel sud della provincia, mentre –almeno a livello statistico –il Distretto di Mandi Bahauddin è tra i meno colpiti da episodi di violenza.

Più specificatamente, come risulta da CRSS, il distretto di Sialkot, ove è collocato il villaggio del ricorrente, ha fatto registrare tra il 2013 e il 2015 il numero di quattro vittime della violenza (numero decisamente inferiore rispetto a quello degli altri distretti).

Va poi osservato che, già nella sentenza Elgafaji del 17 febbraio 2009, la Corte di Giustizia dell'Unione Europea aveva avuto modo di precisare che, i casi in cui la sola esistenza di un conflitto armato su di un dato territorio è sufficiente a riconoscere la protezione internazionale costituiscono eventualità di natura eccezionale, che può ammettersi solo laddove lo specifico conflitto armato di cui trattasi raggiunga un livello di violenza indiscriminata a tal punto elevato, che sussistono fondati motivi di ritenere che un civile, rientrando nel paese in questione o, se del caso, nella regione in



questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la minaccia grave; ebbene, in questo caso, il ricorrente non ha dimostrato tale livello di minaccia grave, con la conseguenza che non è tuttavia ravvisabile una situazione di conflitto locale che ponga in pericolo in modo indiscriminato ampie fasce della popolazione civile ai sensi della lettera c) della norma innanzi citata del d.lgs. 251/2007.

- Considerato che:

ai fini della chiesta protezione umanitaria ricorre, invece, una situazione personale oggettiva e grave che non consente l'allontanamento dal territorio nazionale.

L'art. 5 del d lgs 286/1998 (c.d. t. u. Immigrazione), prevede al comma 6 la possibilità del rilascio ad opera del Questore di un permesso di soggiorno in presenza di seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Tale permesso può essere accordato ove emergano fattori che potrebbero esporre il richiedente a rischi di apprezzabile entità, da valutarsi tanto in ragione al paese di provenienza quanto alla specifica condizione personale in altre parole, specifiche situazioni di vulnerabilità che non rientrano nelle misure maggiori o perché aventi carattere temporaneo o perché vi è un impedimento al riconoscimento della protezione sussidiaria, o perché intrinsecamente diverse nel contenuto rispetto alla protezione internazionale, ma riconducibili ad esigenze che possono qualificarsi umanitarie.

L'art. 5 comma 6 dlgs 286/98 non definisce i gravi motivi di carattere umanitario che possono impedire il rientro del richiedente nel suo paese d'origine; può trattarsi si fattori soggettivi, quali motivi di salute, ragioni di età, traumi subiti che lascino traccia nella personalità del richiedente, ovvero fattori oggettivi legati a guerre civili, rivolgimenti violenti di regime, conflitti interni, catastrofi naturali, residua instabilità dei luoghi di origine, scarsa considerazione dei diritti umani.

Nel caso di specie occorre considerare che in caso di rientro in patria il ricorrente potrebbe essere senz'altro esposto ad un rischio di apprezzabile entità dovuto alla criticità della zona di Sialkot e soprattutto di Gujranwala (dove si sarebbe trasferita la famiglia del richiedente, pur se non vi sono notizie aggiornate sul punto), situazione che peraltro ha portato [REDACTED] ad abbandonare il Pakistan.

In tal senso, va evidenziato che il Punjab è da tempo considerato come vivaio del terrorismo. Aree come Bahawalpur (*nel sud della provincia- ndr*), Muridke (*a Sheikhpura, distretto a sud di Gujranwala- ndr*), Sialkot (*ad est del distretto di Gujranwala- ndr*) e altri distretti meridionali del Punjab, dominati a lungo da gruppi terroristici nazionali, come il Lashkar-e-Taiba (LeT), sono ora divenuti terreno fertile per formazioni straniere.

Dopo il 16 dicembre 2014, con l'attacco alla scuola di Peshawar nel Khyber Pakhtunkhwa (*attacco talebano che ha causato più di cento*



vittime, in maggioranza studenti-ndr), il governo del Punjab, con l'attuazione del NAP, Piano d'Azione Nazionale [*“una strategia articolata in 20 punti tra cui: istituzione corti marziali, abolizione moratoria pena di morte, riforma curriculum scuole coraniche, inasprimento dei controlli sui canali di finanziamento illeciti per scuole, vaglio preventivo sui sermoni dei „predicatori d'odio“ in alcune moschee, rapido reinsediamento degli sfollati nelle zone di guerra, istituzione di un'Agenzia Nazionale Antiterrorismo”*], ha cercato di contrastare il terrorismo nazionale nella provincia.

Documenti ufficiali del 2016 riportano dell'eliminazione dell'intera leadership del gruppo fuorilegge Lashkar-e-Jhangvi (LeJ), con uccisioni e arresti di molti terroristi; le forze dell'antiterrorismo hanno inoltre dichiarato di aver arrestato militanti di Jamaat-ud-Dawa (JuD), di TTP (*talebani pakistani-ndr*), di Jaish-e-Muhammad (JeM) e affiliati di altre organizzazioni fuorilegge.

Nonostante ciò, i covi terroristici nella provincia continuano a reclutare ed addestrare giovani, spesso adolescenti, e la presenza di JeM e LeJ, i gruppi più radicali Deobandi (*dottrina sunnita-ndr*) del Pakistan, ha da tempo alimentato l'atmosfera del conflitto settario; desta altresì preoccupazione la circostanza che funzionari governativi di primo piano e ministri continuano a frequentarsi apertamente con i leader delle formazioni terroristiche settarie, creando seri dubbi sull'impegno del governo nel combattere l'estremismo.

Va, ancora, ricordato il parametro dell'inserimento sociale dello straniero, il quale, se non può essere valorizzato come fattore esclusivo ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, può però “concorrere a determinare una situazione di vulnerabilità personale che merita di essere tutelata attraverso il riconoscimento di un titolo di soggiorno che protegga il soggetto dal rischio di essere immesso, nuovamente, in conseguenza del rimpatrio, in un contesto sociale, politico o ambientale, quale quello del paese di origine, idoneo a costituire significativa ed effettiva compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili” (Cass. 4455/2018).

Il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione nella sentenza citata impone, dunque, al giudice di operare un esame “specifico e attuale della situazione soggettiva e oggettiva del richiedente, con riferimento al paese di origine”, in comparazione con la sua integrazione e la condizioni di vita privata in Italia, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione dell'esercizio di un nucleo di diritti umani, costitutivo dello statuto di dignità personale.

Da questo punto di vista, se la situazione del ricorrente nel Paese di origine era complessivamente negativa e precaria fino al momento dell'episodio del 2015 (██████████ non lavorava e viveva con una famiglia composta da padre macellaio e madre casalinga), l'eventuale rientro in patria lo esporrebbe ad una situazione di personale vulnerabilità avendo perso tutti i riferimenti familiari da tempo; per contro, il richiedente ha documentato il suo inserimento lavorativo in Italia, mediante la produzione di buste paga dalle quali



si evince il suo impiego a partire dal gennaio 2017, come addetto alle pulizie (guadagnando circa € 300,00 mensili) nella provincia di Verona, dove il richiedente risiede presso un amico.

Valutando in via comparata le condizioni raggiunte nel paese ospitante e quelle del paese di origine, gli elementi addotti dal ricorrente sono sufficienti per la concessione di tale misura di protezione (sul punto Cass., I Sez. Civ., 23 febbraio 2018, n. 4455).

Sussistono, dunque, i presupposti per accogliere la domanda subordinata di protezione umanitaria.

Le spese di lite, alla luce dell'accoglimento solo parziale della domanda e della natura della controversia, vanno dichiarate irripetibili.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, in accoglimento parziale dell'impugnazione del provvedimento della Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Verona:

dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per il rilascio in favore di ██████████ nato il 20.10.1994 a Kullwal-Samrial-Sialkot-Punjab in Pakistan ed attualmente residente a Verona di un permesso di soggiorno per motivi umanitari;

rigetta le altre domande proposte;

dichiara irripetibili le spese di lite;

manda alla Cancelleria per le comunicazioni di rito alle parti (compreso il Pubblico Ministero) e al difensore.

Così deciso, in Venezia, il 27 agosto 2018.

Il G.U.
Dott. Carlo Azzolini

